

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati:

SCHLITZER	Dott.	Eugenio Francesco	Presidente
DADDABBO	Dott.	Pasquale	Componente
MORGANTE	Dott.	Daniela	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 31634 del Registro di segreteria, proposto dalla Procura Regionale

contro

■ ZIZZARI Donato (C.F. ZZZDNT51D26I559Q), nato a Seclì (Le) il 26/04/1951 ed ivi residente in via Renda n. 46, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria acquisita al prot. 20881 dell'1.10.2013, dall'avv. Angelo Vantaggiato (c.f. VNTNGL58R08E506A) pec vantaggiato.angelo@ordavvle.legalmail.it e con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via Giovanni Amendola n. 170/5 presso lo studio Malena

■ DRAGONE Renata (C.F. DRGRNT66P66I559F), nata a Seclì (Le) il 26/09/1966 ed ivi residente in via Martiri della Resistenza n.15, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale a margine della memoria depositata, dall'avv. Alessandro Distante (C.F. DSTLSN59H10L419C), pec avv.distante@pec.it, fax 0833.545267 e con questi elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Antonio Savino, Piazza Garibaldi n. 54

■ DE RAMUNDO Salvatore (C.F. DRMSVT64C28I559Z) nato a Seclì (Le) il 28/03/1964 ed ivi residente in via Montebello n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria acquisita al prot. 20875 dell'1.10.2013, dall'avv. Angelo Vantaggiato (c.f. VNTNGL58R08E506A) pec vantaggiato.angelo@ordavvle.legalmail.it e con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via Giovanni Amendola n. 170/5 presso lo studio Malena

■ SCARLINO Giancarlo (C.F. SCRGCR63D12I559Y), nato a Seclì (Le) il 12/04/1963 ed ivi residente in via Solferino San Martino n. 9, rappresentato e difeso in virtù di mandato speciale a margine della memoria depositata, dall'avv. Alessandro Distante (C.F. DSTLSN59H10L419C), pec avv.distante@pec.it, fax 0833.545267 e con questi elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Antonio Savino, Piazza Garibaldi n. 54

■ FILONI Ugo (C.F. FLNGUO42P25I559A), nato a Seclì (Le) il 25/09/1942 ed ivi residente in via A. Diaz n.38, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria acquisita al prot. 20878 dell'1.10.2013, dall'avv. Angelo Vantaggiato (c.f. VNTNGL58R08E506A) pec vantaggiato.angelo@ordavvle.legalmail.it e con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via Giovanni Amendola n. 170/5 presso lo studio Malena

quali, nell'ordine, Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori del Comune di Seclì che votarono la delibera di G.C. n. 269/2004

per la condanna al pagamento a favore del Comune di Seclì della somma complessiva di € 57.596,59, a titolo di colpa grave, nelle seguenti misure ed in relazione alla funzione rivestita:

- ZIZZARI Donato : 60% del totale, pari ad € 34.557,95, in qualità di Sindaco pro-tempore partecipante alla seduta in cui veniva approvata la del. di G.M. n. 296/04 nonché firmatario anche dei pareri obbligatori della medesima delibera e diretto percettore delle somme;

- DRAGONE Renata, De RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo e FILONI Ugo: 40% del totale, pari ad € 5.759,66 ciascuno, in qualità di partecipanti con voto favorevole della delibera n.296/04.

Il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell' Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e per le causali di cui in narrativa e con vittoria delle spese di giudizio

VISTO l'atto di citazione v. n. 1752/10/PCN depositato il 9.5.2013;

VISTO il decreto presidenziale di nomina del Relatore del 19.9.2013;

VISTO il decreto presidenziale di composizione del Collegio del 21.11.2013;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti della causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.12.2013, con l'assistenza del Segretario D.ssa Concetta Montagna, come da relativo verbale, il Relatore Primo Ref. Daniela Morgante, il Pubblico Ministero e la difesa dei convenuti.

FATTO

1. Il Procuratore regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale i Sigg.ri ZIZZARI Donato, DRAGONE Renata, DE RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo, FILONI Ugo - quali, nell'ordine, Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori del Comune di Seclì che votarono la delibera di G.C. n. 269/2004, onde sentirli condannare al pagamento a favore del Comune di Seclì della somma complessiva di € 57.596,59, a titolo di colpa grave, nelle seguenti misure ed in relazione alla funzione rivestita:

- ZIZZARI Donato : 60% del totale, pari ad € 34.557,95, in qualità di Sindaco pro-tempore partecipante alla seduta in cui veniva approvata la del. di G.M. n. 296/04 nonché firmatario anche dei pareri obbligatori della medesima delibera e diretto percettore delle somme;

- DRAGONE Renata, De RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo e FILONI Ugo: 40% del totale, pari ad € 5.759,66 ciascuno, in qualità di partecipanti con voto favorevole della citata delibera n.296/04.

Il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell' Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e per le causali di cui in narrativa e con vittoria delle spese di giudizio.

Esponiva la P.R. che con un esposto pervenuto in data 13 luglio 2010 le veniva segnalata una specifica e concreta ipotesi di danno erariale a carico del Comune di Seclì (Le), conseguente all'adozione della delibera di Giunta Comunale n. 296 del 29.07.2004, con la quale venivano stabilite le indennità di funzione da corrispondere agli amministratori, in asserita violazione dell'art. 82 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Dalla documentazione in atti emerge che la Giunta Comunale di Seclì con deliberazione n. 296 del 29.07.2004 confermava le indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali nella misura precedentemente in vigore, rinunciando espressamente agli aumenti stabiliti dal D.M. 4 aprile 2000 n.119. Con tale deliberazione le indennità venivano fissate in € 1.446,08 per il Sindaco, € 289,22 per il vice Sindaco, ed € 216,92 per gli Assessori.

Benché nella deliberazione, assunta con unanimità dei voti e con il parere di cui all'art. 49 TUEL 267/2000, si desse espressamente atto che "la normativa prevede un dimezzamento per i lavoratori che abbiano un contratto a tempo determinato e indeterminato", per tutto il mandato (anni dal 2004 al 2009) gli amministratori dell'Ente percepivano l'intera quota dell'indennità di funzione senza che la stessa fosse "dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa", come espressamente previsto dal comma 1, art. 82, D.Lgs.267/2000.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale predisponendo accertamenti sulla corretta applicazione delle norme relative all'indennità di carica agli Amministratori. Sicché, con note del 18 dicembre del 2009, acquisiva agli atti una dichiarazione personale relativa alla situazione lavorativa degli amministratori

comunali nel periodo in cui avevano ricoperto la carica. Dai riscontri di tali richieste emergeva che l'ex Sindaco Donato ZIZZARI, il Vice Sindaco DRAGONE Renata e l'ex Assessore SCARLINO Giancarlo, nel corso del loro mandato amministrativo (dal 14.06.2004 al 08.06.2009), erano stati lavoratori dipendenti. Per i medesimi, quindi si sarebbe dovuto provvedere alla riduzione dell'indennità di carica nella misura pari al 50%, prevista dall'art. 82 del TUEL 267/2000 per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa per mandato amministrativo.

L'Amministrazione, dopo aver provveduto a quantificare le somme illegittimamente percepite, con note del 17/02/2010 metteva in mora i tre amministratori, invitandoli nel contempo a rimborsare all'Ente la somma complessiva di € 57.596,59, come di seguito specificata:

Anno

Zizzari Donato

Dragone Renata

Scarlino Gianc.

2004

(dal 14/06/2004)

€ 9.447,73

€ 1.889,54

€ 1.417,22

2005

€ 17.352,96

€ 3.470,64

€ 2.603,04

2006

€ 15.617,64

€ 3.123,48

€ 2.342,64

2007

€ 15.617,64

€ 3.123,48

€ 2.342,64

2008

€ 15.617,64

€ 3.123,48

€ 2.342,64

2009

€ 6.854,41

€ 1.370,86

€ 1.028,16

2009 (indennità di fine mandato)

€ 6.507,35

Totale Percepito

€ 87.015,37

€ 16.101,48

€ 12.076,34

Riduzione 50% - lavoratore dipendente

€ 43.507,68

€ 8.050,74

€ 6.038,17

Importo da restituire

€ 43.507,68

€ 8.050,74

€ 6.038,17

Ad avviso del Requirente la deliberazione di G.C. n. 296/2004 aveva determinato un nocumento al patrimonio dell'Amministrazione, sub specie di costi ingiustificati, atteso che il Comune ha sostenuto una spesa superiore a quella consentita in base ai parametri fissati dalla normativa vigente, derivante dalla mancata previsione della decurtazione delle indennità nei casi previsti dal D. Lgs TUEL 267/2000 in favore dei tre amministratori innanzi generalizzati.

Evidenziava che i pareri di cui all'art. 49 TUEL 267/2000, espressamente citati nella deliberazione di G.C. n.296/2004, erano stati espressi da ZIZZARI Donato, Sindaco in carica. Precisava la Procura che l'apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile (che riguarda aspetti formali e giuridici sostanziali dell'atto) avrebbe concorso in modo rilevante alla causazione del danno di cui si argomenta e consentito allo ZIZZARI la diretta e personale illegittima locupletazione di somme non dovute.

L'antigiuridicità dei comportamenti citati veniva indicata dalla P.R. nella violazione della normativa di riferimento vigente al momento delle adozioni del provvedimento in parola, con negative ripercussioni sul bilancio comunale, nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento degli organi istituzionali, più volte prevista dalle varie leggi finanziarie.

Poiché i descritti fatti configuravano un'ipotesi di danno erariale conseguente alla percezione delle indennità di funzione in misura doppia a quelle previste da parte dei tre amministratori comunali ZIZZARI, DRAGONE, SCARLINO, la P.R. notificava rituale invito a dedurre nei confronti del Sindaco e dei componenti pro-tempore della Giunta Comunale che votarono favorevolmente la delibera n. 296/04. Le deduzioni rassegnate non venivano tuttavia repute sufficienti per determinare l'archiviazione della vicenda per i seguenti motivi in diritto.

Risulta per tabulas che con la deliberazione di G.M. n. 296/04 la Giunta Comunale del Comune di Seclì ha determinato l'importo delle indennità previste per la carica di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore nelle misure stabilite dal D.M. 4 Aprile 2000 n.119 (Tab. A) senza operare le decurtazioni previste dall'art. 82 - 1° comma - D. Lgs. n. 267/2000 : né rilievo alcuno può essere riconosciuto alla presunta avvenuta rinuncia all' incremento delle dette indennità in applicazione dell'art. 11 del citato D.M. n.119/2000 il quale prevede la possibilità di aumento - ma anche di decurtazione - secondo le procedure di cui all'art. 23 comma 11 della [legge n. 265/1999](#). Non risulta infatti che tali procedure - sottoposte ad un regime procedurale ben preciso - siano mai state attivate: pertanto evidente che la mancata applicazione delle decurtazioni ex lege prescritte avrebbe palesemente violato l'impianto normativo descritto.

I fatti esposti venivano contestati a titolo di danno erariale sub specie di erogazione indebita di cui risultano aver fruito direttamente anche i convenuti ZIZZARI, DRAGONE e SCARLINO, che la P.R. chiamava a risarcire il Comune a titolo di colpa grave nelle seguenti misure ed in relazione alla funzione rivestita - salva diversa modulazione individuata in sede dibattimentale:

- ZIZZARI Donato : 60% del totale pari ad € 34.557,95 in qualità di Sindaco pro-tempore partecipante alla seduta in cui veniva approvata la del di G.M. n. 296/04 nonché firmatario anche dei pareri obbligatori della medesima delibera e diretto percettore delle somme;

- DRAGONE Renata, De RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo e FILONI Ugo: 40% del totale pari ad € 5759,66 ciascuno partecipanti con voto favorevole della delibera n.296/04.

2. Con memorie di analogo tenore acquisite ai prot. 20881, 20878 e 20875 dell'1.10.2013 il difensore dei convenuti ZIZZARI, DE RAMUNDO FILONI eccepiva che il Requirente avrebbe mancato di prendere posizione sulle seguenti deduzioni formulate ex art. 5 dl 453/93.

Ricordava che il Comune di Seclì ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti. All'epoca dei fatti, la vicenda era regolata dal vecchio testo dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000, prima ancora dal D.M. n. 119/2000. Quest'ultimo regolamento, recante le norme per la determinazione della misura dell'indennità, ai sensi dell'art. 23 l. n. 265/99, all'art.11 espressamente consentiva che gli importi "fissati dal presente decreto possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 23" della richiamata L.265/99.

Quest'ultima norma è stata poi travolta dall'entrata in vigore del D.lgs n. 267/2000, che disciplinava la vicenda in parola all'art.82 e, in particolare, dall'allora vigente comma 11, a mente del quale "Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario". Ai sensi della disposizione richiamata, quindi, il limite dell'incremento era quello previsto dal secondo periodo del comma 11 citato.

Al momento dell'adozione della delibera in questione, gli aumenti tabellari cui la delibera stessa fa riferimento incidevano esclusivamente sui "valori base", salva sempre l'applicazione del comma 11, che è stato poi sostanzialmente abrogato solo con la L. n. 244/07. Conseguentemente, l'indennità percepibile, al momento dell'adozione della delibera in questione, era commisurata all'aumento operabile ai sensi del già richiamato comma 11.

Quanto all'elemento della colpa grave, ne sosteneva l'inconfigurabilità, dal momento che l'erronea formulazione lessicale della delibera, della quale i convenuti non avrebbero avuto contezza, avrebbe portato al fraintendimento da parte del Requirente degli effettivi contenuti volitivi della stessa, alla base della citazione. Nella delibera n.296 non si potrebbe rintracciare alcuna volontà degli amministratori dell'epoca di incidere negativamente sul bilancio comunale con la previsione di costi ingiustificati, posto che in alcun modo è stato aumentato il rapporto (incidenza) tra spese complessive per indennità e gettoni di presenza e spese correnti stanziare. Ed infatti, seppur attraverso un tortuoso iter argomentativo, la determinazione dell'indennità contenuta nella delibera di che trattasi sarebbe stata operata tenendo conto del dimezzamento previsto dalla legge (VI capoverso della parte motiva) e conseguente fissazione dell'indennità già al netto della dimidiazione, posto che il II capoverso della parte dispositiva stabilisce che, «qualora non dovesse applicarsi la decurtazione di cui all'art.82, le indennità non potranno superare le somme così decurtate». Pertanto, la volontà degli amministratori dell'epoca dovrebbe essere intesa come volta a non usufruire dell'aumento tabellare mantenendo ferma, in valore assoluto, l'entità dell'indennità per come sino a quel momento percepita, essendo questa il risultato del "dimezzamento per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato" già applicato. In

altri termini, le somme individuate nell'atto deliberativo sarebbero quelle spettanti in funzione, da un lato, dell'incremento ai sensi del richiamato comma 11 dell'art. 82 e, dall'altro, della dimidiazione prevista per i dipendenti. In tal modo intesa, quella delibera esprimerebbe la volontà di "congelare" l'indennità a percepirsi "effettivamente", secondo lo stato giuridico proprio degli amministratori in carica, nella misura sino a quel momento percepita ma già aumentata rispetto al valore tabellare in funzione dell'attività effettivamente espletata.

Invocava il difensore l'esclusione della responsabilità amministrativa in caso di errore professionale scusabile, rinvenibile nell'ipotesi di irrazionale ed incongrua situazione organizzativa riconducibile esclusivamente all'amministrazione. Per le SS.RR (Sent. N. 66 del 1997) il significato della colpa grave deve, infatti, porsi in rapporto diretto con la qualità dell'organizzazione amministrativa, nel senso che deve essere adeguatamente valutata l'esistenza di carenze e disfunzioni amministrative non imputabili ai dirigenti o ai dipendenti dell'Ente. Dunque, solo in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione della gravità della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa.

Al riguardo evidenziava la difesa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53, comma 23, L.388/2000, come modificata dall'art.29, comma 4, L.448/01, in considerazione della dimensione dell'ente e dell'assenza di personale di idonea qualifica, ai fini della copertura dei posti di responsabile dei servizi, dette funzioni erano esercitate dai membri della Giunta (circostanza che permane anche nell'attuale organizzazione dell'ente locale). Per tale ragione i convenuti sono stati tenuti ad operare senza una adeguata struttura amministrativa, tant'è che ai sensi della disposizione sopra citata, data l'assenza di personale qualificato, il Sindaco ZIZZARI veniva individuato anche quale responsabile dei servizi, senza averne, però, le competenze necessarie. I convenuti si sono trovati, dunque, a gestire il Comune senza una struttura amministrativa e dunque "costretti" ad agire "da sé".

In tale contesto, i convenuti avevano, pertanto, confidato nel Segretario comunale dell'epoca che, con l'apposizione della propria firma in calce alla delibera oggetto di contestazione, avrebbe creato di fatto un affidamento nello stesso, convinto per tale ragione di aver operato correttamente, nel rispetto dei parametri normativi. Il Segretario comunale, infatti, sia per dovere professionale, sia per l'esperienza e la preparazione professionale presumibile dalla categoria di appartenenza, sarebbe stato l'unico che poteva dare delle direttive nella materia di che trattasi, vagliando la conformità della delibera alla Legge. Non vi sarebbe pertanto colpa grave.

Domandava quindi il proscioglimento o quanto meno un'attenuazione del rigore con cui deve essere valutato l'operato dei convenuti.

3. Con memoria acquisita al prot. 21029 del 3.10.2013 la difesa dei convenuti DRAGONE e SCARLINO argomentava che dalla deliberazione n. 296 del 2004 emergerebbe la volontà degli Amministratori di stabilire "indennità decurtate" (parte dispositiva), come risultante dalle premesse in cui si legge "considerato che la normativa prevede un dimezzamento per i lavoratori che abbiano un contratto a tempo determinato o

indeterminato". Al contempo la Giunta ha considerato, per altro verso, che "la somma prevista già per definizione indennitaria è minima in considerazione dell'attività svolta dalla Giunta" e, poco prima, ha espresso la volontà di "confermare le indennità". La Giunta è quindi partita dalle indennità dei precedenti Amministratori confermandole e aggiungendo di non volersi avvalere di ulteriori aumenti ("non usufruendo degli aumenti stabiliti dall'ultimo decreto"). Non vi è stato quindi nessun incremento di spesa ma, al tempo stesso, è tenuto conto della minimalità delle indennità specialmente per gli amministratori che, per legge, dovevano "subire" il dimezzamento. Da qui la scelta, che sarebbe stata "obbligata", di procedere ad un aumento delle indennità e quindi al dimezzamento dovuto per Legge, lasciando così invariata la spesa: "questa Giunta intende confermare le indennità... senza alcun aumento di spesa sul capitolo in questione". La conferma delle indennità, tenendo conto del dimezzamento normativo, non poteva che implicare -come in effetti è stato- l'incremento, e cioè il raddoppio, delle preesistenti indennità.

L'incremento era, all'epoca, possibile e disciplinato dall'art. 82 TUEL che, al comma 11, così stabiliva: "Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti". Il comma 11 cit. riproduceva la precedente norma richiamata in premessa dalla Giunta e cioè l'art. 23 comma 11 della legge 3.8.1999 n° 265. Il D.M. 4 aprile 2000 n° 119 aveva fissato la misura delle indennità, peraltro con l'espresso richiamo all'art. 23 comma 11 della **L. 265/1999**, nel senso appunto che le indennità ed i gettoni di presenza potevano essere aumentati o diminuiti. La normativa poneva, per detti aumenti, il limite del non superamento della "percentuale di aumento dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinati in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziare in bilancio", limite che sarebbe stato nella fattispecie rispettato, avendo la delibera n. 296/04 dato espressamente atto che l'operazione sarebbe avvenuta "senza alcun aumento di spesa sul capitolo in questione" e dunque legittimamente.

La Circolare del Ministero dell'Interno 5 giugno 2000 n° 512000 URAEL così chiariva: "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n° 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti". Quindi la Giunta ebbe a deliberare in ordine alle indennità dei suoi componenti, in quanto avrebbe inteso procedere ad un aumento delle indennità fissate nella tabella A al di sopra delle £ 3.000.000 (€ 1.446,08) per il Sindaco e su quelle del Vice sindaco e Assessori. In caso contrario, la Giunta avrebbe proceduto alla deliberazione, essendo le indennità prefissate dal Decreto Ministeriale. Ciò anche perché - come pure leggesi nella citata Circolare - il Legislatore aveva demandato "all'ambito di più accentuata autonomia riconosciuta agli enti locali la facoltà di apportare incrementi e diminuzioni dei nuovi parametri sulla base di valutazioni e scelte politiche e di gestione che ne esaltano il potere decisionale". La decisione di procedere ad un aumento è confermata dall'aver la Giunta fatto riferimento alla constatazione

"che la somma prevista già per definizione indennitaria è minima in considerazione dell'attività svolta dalla Giunta", considerazione che aveva una spiegazione soltanto nella logica di procedere ad un aumento delle indennità.

La delibera, nel penultimo capoverso, specificava: "Stabilire altresì che dove e qualora non dovesse applicarsi la decurtazione di cui all'art. 82 TUEL n. 267/00 le indennità non potranno superare le somme così come decurtate". Con quel passaggio la Giunta avrebbe inteso disciplinare anche le indennità degli Assessori non dipendenti pubblici; per loro —per i quali non poteva "applicarsi la decurtazione"— le indennità non potevano comunque superare le somme decurtate. In altre parole anch'essi avrebbero accettato le "somme così decurtate" e ciò malgrado il deliberato aumento. Pertanto la decurtazione che sarebbe stata operata avrebbe interessato anche gli Assessori che, in forza del disposto aumento, avrebbero potuto beneficiare di una indennità pari al doppio. Quindi la Giunta, nel pieno esercizio dei poteri concessi dalla Legge, avrebbe proceduto all'aumento delle indennità e alla decurtazione rispettando i limiti posti dalla normativa all'epoca vigente, cosicché nessun addebito potrebbe essere mosso. Sarebbe strano che la Giunta avesse fatto riferimento alla decurtazione e poi non l'avesse operata: l'unico modo per "leggere" quella dichiarata decurtazione sarebbe quello di leggere l'aumento disposto, seppure in maniera criptica, con la delibera in questione.

Ad ogni modo non sussisterebbe colpa grave in quanto la deliberazione ruota sulla espressa e ripetuta volontà di operare la decurtazione di legge e quindi di rispettare il limite previsto per i dipendenti.

La colpa grave dovrebbe essere comunque esclusa anche in considerazione della qualità dell'organizzazione amministrativa: gli Amministratori erano assessori di un piccolo Comune che non vedeva neppure la figura dei Responsabili dei servizi perché dette funzioni erano esercitate dai membri della Giunta. In aggiunta, la deliberazione 296 del 2004 aveva acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Sindaco, con l'ulteriore conseguenza che gli altri Assessori sarebbero stati ancor più "confortati" sulla piena legittimità e regolarità della delibera che andavano ad approvare.

Ad ogni modo domandava l'applicazione del potere riduttivo.

In via subordinata, faceva presente che la sig.ra DRAGONE ha avuto, in quegli anni, un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato solo per alcuni mesi, coincidenti con l'anno scolastico. Come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego di Galatina, l'attività lavorativa (insegnante a tempo determinato) ha visto la Dragone non avere rapporto di lavoro dipendente per il periodo estivo di tutti gli anni in questione.

Ancora in via subordinata, per DRAGONE e SCARLINO, osservava che le indennità percepite dovrebbero comunque essere calcolate al netto del prelievo fiscale che, alla fonte, era pari al 23,3% al quale poi si aggiungeva il conguaglio in relazione ai redditi dell'Amministratore.

Da ultimo eccepiva la prescrizione relativamente al primo periodo e cioè dal giugno 2004 al febbraio 2005 essendo il primo atto interruttivo del 17.2.2010.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata, con memorie di analogo tenore acquisite ai prot. 20881, 20878 e 20875 dell'1.10.2013, dai convenuti ZIZZARI, DE RAMUNDO FILONI, secondo cui il Requirente avrebbe mancato di prendere posizione sulle seguenti deduzioni formulate ex art. 5 dl 453/93.

Per contro, la citazione, nel richiamare espressamente tali deduzioni, indica in modo ampio e articolato le ragioni giuridiche e fattuali per le quali ritiene di disattenderle confermando gli addebiti. L'eccezione mossa è dunque manifestamente infondata.

2. Venendo al merito, è in atti la delibera di G.C. n. 296 del 29.7.2004 del Comune di Seclì (LE), segnalata alla P.R. con specifico esposto pervenutole in data 13 luglio 2010, adottata con il voto unanime degli odierni convenuti Sigg.ri ZIZZARI Donato, DRAGONE Renata, DE RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo, FILONI Ugo - nell'ordine, Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori del Comune predetto - e con il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 TUEL 267/2000 reso dal Sindaco ZIZZARI quale responsabile dei servizi competenti. Con tale delibera, la Giunta Comunale, nella predetta composizione, stabiliva le indennità di funzione da corrispondere ai relativi componenti confermandone le misure precedentemente in vigore: € 1.446,08 per il Sindaco, € 289,22 per il vice Sindaco, ed € 216,92 per gli Assessori.

Considerava espressamente la delibera "che la normativa prevede un dimezzamento per i lavoratori che abbiano un contratto a tempo determinato e indeterminato" e "che non abbiano richiesto l'aspettativa" (art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il Testo unico degli enti locali) e "che la somma prevista già per definizione indennitaria è minima in considerazione dell'attività svolta dalla Giunta".

Peraltro, decideva espressamente la Giunta di "confermare le indennità non usufruendo degli aumenti stabiliti dall'ultimo decreto così come in precedenza senza alcun aumento di spesa sul capitolo in questione", rinunciando quindi agli aumenti consentiti dal D.M. 4 aprile 2000 n.119 e stabilendo "altresì che dove e qualora non dovesse applicarsi la decurtazione di cui all'art. 82 TUEL n.267/00 le indennità non potranno superare le somme così come decurtate".

Il tenore della delibera è, a dispetto delle affermazioni di cripticità formulate dalle difese, chiaro e inequivocabile: la Giunta ha espressamente preso in considerazione "che la normativa prevede un dimezzamento per i lavoratori" dipendenti che non fruiscono dell'aspettativa ex art. 82, comma 1, TUEL, che la misura indennitaria in precedenza stabilita era "minima in considerazione dell'attività svolta dalla Giunta" e che era suscettibile di aumento, così come di diminuzione ai sensi del D.M. 4 aprile 2000 n.119.

Ciò nonostante - con piena consapevolezza del quadro normativo vigente, della modesta entità delle indennità in precedenza stabilite e della facoltà di modificarle in aumento o in diminuzione - la Giunta comunale ha operato con la delibera n. 296/2004 una scelta - sia politica che gestionale che finanziaria che giuridica - ben precisa e vincolante per tutti i suoi componenti, ossia quella di "confermare le indennità non usufruendo degli aumenti stabiliti dall'ultimo decreto così come in precedenza senza alcun aumento di spesa sul capitolo in questione", dunque di rinunciare ad avvalersi della facoltà di aumento consentita dal D.M. 4 aprile 2000 n.119.

Tale inequivoca volontà è stata ulteriormente ribadita e confermata dall'espressa previsione "che dove e qualora non dovesse applicarsi la decurtazione di cui all'art. 82 TUEL n.267/00 le indennità non potranno superare le somme così come decurtate": precisazione che rende ancor più univoca la volontà della Giunta nel senso di confermare gli importi indennitari già previsti chiarendo espressamente che gli stessi esprimono la misura massima erogabile a titolo di indennità, cioè quella spettante, per l'appunto per espressa previsione di legge (art. 82 TUEL), ai soli amministratori locali che si avvalgano del collocamento in aspettativa, competendo invece a tutti gli amministratori che non si avvalgano di tale facoltà - e che dunque continuino a svolgere l'attività lavorativa dipendente percependone il relativo salario - l'indennità fissata dalla Giunta, ma in misura dimezzata, come espressamente prescritto dal citato art. 82 TUEL.

Né può condividersi con le difese dei convenuti che tale disposizione legislativa possa essere elusa o vanificata attraverso interpretazioni che, come quelle prospettate, si pongono in contrasto con il contenuto e con la ratio della richiamata disposizione legislativa e dell'inerente normativa attuativa regolamentare. Invero, il ricordato art. 82 TUEL - e dunque anche il decreto ministeriale 4 aprile 2000 n.119 - prefigurano per gli amministratori locali un sistema indennitario in cui la modulazione quantitativa degli importi è basata anzitutto sulla "dimensione demografica degli enti" e sulla "equiparazione del trattamento per categorie di amministratori", da individuarsi alla luce della funzione rivestita (Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali ovvero circoscrizionali; comma 8 lett. a, b).

Rispetto agli importi di riferimento indicati a livello regolamentare sulla base dei criteri fissati dall'art. 82 TUEL, è rimessa all'autonomia dell'ente locale - segnatamente, del rispettivo organo politico interessato (Giunta/Consiglio con riferimento alle indennità inerenti ai rispettivi componenti) - la facoltà di modificare - con delibera rispettivamente di Giunta o di Consiglio - la misura dell'indennità in diminuzione ovvero in aumento, in tale ultimo caso soltanto nel rispetto di specifici limiti finanziari parametrati sulla consistenza di determinate voci di bilancio.

Peraltro, nell'esercizio di tale facoltà, l'ente locale è sempre tenuto a rispettare il complessivo impianto normativo, che ha tra i suoi principi-cardine quello della "equiparazione del trattamento per categorie di amministratori". In tale ambito, la variabile legata al perdurante svolgimento dell'attività lavorativa dipendente ovvero al collocamento in aspettativa è sottratta dalla legge all'autonomia dell'ente in quanto fatta oggetto di specifica disciplina ad opera dell'art. 82 TUEL, che impone che ferme le indennità determinate dall'ente secondo i predetti criteri (eventualmente recependo le misure standard indicate dal decreto ministeriale ovvero riducendole o, nei limiti consentiti, incrementandole), le stesse debbono essere "dimezzate" per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ex art. 82.

Tale espressa e chiara disciplina di legge si pone come limite insuperabile da parte dell'ente, che non può essere eluso né vanificato ad opera di interpretazioni o prassi bizzarre e prive di fondamento normativo, come quelle seguite dalla Giunta del Comune di Seclì e caldeggiate dai difensori dei convenuti. Pertanto il riconoscimento agli amministratori dell'Ente non collocati in aspettativa, lungo tutto il mandato (14.6.2004-

8.6.2009), dell'intera indennità di funzione stabilita con la citata delibera di Giunta n. 296/2004, senza che fosse operato il dimezzamento prescritto dall'art. 82 TUEL, integra una palese violazione del chiarissimo disposto della norma, oltre che della sua ratio, volta inequivocabilmente a ridurre (dimezzandolo) il peso finanziario a carico dell'Ente, e dunque della collettività, di quegli Amministratori locali che, durante l'esercizio del mandato, continuano a svolgere la propria attività lavorativa dipendente e, pertanto, a beneficiare del relativo stipendio. E', infatti, evidente come il detto dimezzamento sia commisurato, da un lato, al fatto che tali Amministratori possono, proprio in quanto continuano a svolgere il proprio lavoro, dedicare minore tempo e impegno all'Ente servito rispetto a quelli che, invece, avendo optato per l'aspettativa, possono dedicarsi a tempo pieno e che il Legislatore intende quindi compensare doppiamente per tale continuativo ed esclusivo sforzo. E' evidente, altresì, come l'Amministratore locale che continua a svolgere il proprio lavoro e quindi a percepirne il relativo reddito ha necessità di essere indennizzato sotto il profilo economico soltanto in relazione all'impegno aggiuntivo assunto per l'ente locale e non anche, come invece accade all'Amministratore che rinuncia al salario collocandosi in aspettativa, in relazione alla perdita della propria fonte di reddito, di regola primaria ed esclusiva, trattandosi di lavoratore dipendente. A tali diversità di situazioni l'art. 82 TUEL ricollega espressamente una diversa disciplina dell'indennità imponendo, con precetto vincolante per l'autonomia degli enti locali, il dimezzamento rispetto all'indennità piena stabilita dall'ente per l'Amministratore che svolga pari funzione optando per l'aspettativa. Tale sistema, espressamente canonizzato a livello legislativo, non può essere scardinato né eluso attraverso interpretazioni prive di fondamento che mirino a legittimare ciò che è palesemente illegittimo.

Al riguardo, si è già detto che il tenore della delibera di Giunta in questione indica la chiara volontà di confermare il sistema indennitario già vigente, prevedendo espressamente il dimezzamento ex art. 82 TUEL per i lavoratori dipendenti non optanti per l'aspettativa e ribadendolo ulteriormente con l'esplicita precisazione "che dove e qualora non dovesse applicarsi la decurtazione di cui all'art. 82 TUEL n.267/00 le indennità non potranno superare le somme così come decurtate": vale a dire che le indennità allora vigenti venivano espressamente confermate dalla nuova Giunta come indennità massime sulle quali, per l'appunto, andava operato il dimezzamento ex lege per gli amministratori che non avessero optato per l'aspettativa.

Tale chiara delibera non può essere artatamente intesa nel senso indicato dai difensori dei convenuti, obiettivamente contrastante con il tenore letterale della delibera oltre che con il disposto dell'art. 82 TUEL, di lasciare invariate le indennità all'epoca vigenti per gli Amministratori che si fossero collocati in aspettativa ovvero che non fossero lavoratori dipendenti e di raddoppiarle per i soli Amministratori lavoratori dipendenti che non si fossero collocati in aspettativa. E' evidente che tale artificiosa interpretazione della delibera, oltre che scontrarsi con l'esposto dato letterale in essa contenuto, ha l'effetto di renderla comunque illegittima, in quanto contrastante ed elusiva rispetto al sistema di modulazione dell'indennità delineato a livello legislativo e regolamentare, basato sul detto principio cardine della "equiparazione del trattamento per categorie di amministratori", nel cui ambito il collocamento o meno in aspettativa è fatto oggetto dello specifico discrimine legislativo operato dall'art. 82 TUEL, che impone - senza possibilità di deroga né tanto meno di inosservanza o

di elusione - sia al normatore secondario sia all'autonomia comunale il dimezzamento rispetto all'indennità piena. Attraverso nessun artificio interpretativo, pertanto, l'Amministratore comunale lavoratore dipendente che non abbia optato per l'aspettativa può essere equiparato, sotto il profilo della misura dell'indennità, all'Amministratore che abbia optato per l'aspettativa: l'art. 82 TUEL prescrive chiaramente che, a parità di categoria di appartenenza, il primo debba percepire la metà dell'indennità riconosciuta al secondo. Qualunque interpretazione o prassi volta a equiparare l'indennità erogata al dipendente che continua a lavorare e quello che opta per l'aspettativa si pone in contrasto o elusione rispetto al chiaro dettato di legge, proprio in quanto disattende, di fatto, quel "dimezzamento" che il Legislatore espressamente e specificamente impone. L'art. 82 TUEL, il d.M. n. 119/2000 e la delibera di G.C. n. 296/2004 non consentivano, pertanto, l'erogazione ai componenti della Giunta che fossero lavoratori dipendenti e che non avessero optato per la aspettativa la percezione dell'indennità di funzione piena, bensì della sola indennità dimezzata.

Va poi rilevato che l'art. 11 del citato D.M. n.119/2000 - successivamente confluito nel comma 11 dell'art. 82 TUEL, poi venuto meno a seguito di modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008 n. 244/2007 - nel contemplare la possibilità di aumento - ma anche di decurtazione - delle indennità standard fissate a livello regolamentare, facoltà ad ogni modo preclusa agli enti in dissesto, la circoscriveva entro ben precisi limiti finanziari ("...la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8") e procedurali. A tale ultimo riguardo, la disposizione assoggettava l'esercizio di tale facoltà alle specifiche procedure di cui all'art. 23, comma 11, della legge 3.8.1999 n° 265, procedure in assenza delle quali, come anche ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno 5 giugno 2000 n° 512000 URAEL, non era consentita alcuna modifica delle indennità.

Pertanto, pur ove ne fosse stato legittimato sotto il profilo del rispetto dei limiti finanziari, ad ogni modo, il Comune di Seclì, per modificare le indennità in essere, avrebbe dovuto attivare le procedure ex art. 23 cit., onere che il Comune predetto ha del tutto disatteso. Ne consegue che, non avendo l'Ente posto in essere gli adempimenti procedurali prescritti dall'art. 23 per operare la modifica delle indennità vigenti, la Giunta non aveva altra possibilità che quella di attenersi alle indennità in essere, rispetto alle quali era obbligata a operare il dimezzamento con riferimento a quegli Amministratori che non avessero optato per l'aspettativa.

Per tutto quanto sopra gli importi eccedentari rispetto al prescritto dimezzamento erogati dal Comune di Seclì al Sindaco Donato ZIZZARI, al Vice Sindaco DRAGONE Renata e all'ex Assessore SCARLINO Giancarlo, che nel corso del loro mandato amministrativo (dal 14.06.2004 al 08.06.2009) erano restati lavoratori dipendenti, costituiscono attribuzioni illecite in quanto non spettanti e, come tali, integrano un danno per l'erario comunale.

3. La chiarezza del quadro normativo vigente in argomento, come sopra riportato, rende gravemente colpevole la condotta dei convenuti, che hanno agito in spregio del dimezzamento imposto dal chiaro tenore dell'art. 82 TUEL. Tale disposizione, essendo inequivoca ed essendo contenuta nella principale fonte normativa di riferimento in materia di diritto degli enti locali, per l'appunto il TUEL, non poteva essere né

ignorata né disattesa dall'Amministratore locale che, secondo i parametri della diligenza minima, è tenuto a conoscere e a informarsi circa le norme che disciplinano la propria attività, a fortiori con riferimento a quelle che, quali le norme di cui al TUEL, hanno rilevanza centrale nell'ordinamento degli enti locali.

Trattandosi di imputazione a titolo di colpa grave, vige il regime parziario della responsabilità.

4. Sotto il profilo dell'apporto causale, deve condividersi il riparto prospettato dalla Procura regionale, che esprime una commisurazione ragionevole rispetto al contributo dato dai singoli convenuti alla causazione del danno erariale.

4.1. Segnatamente, al Sindaco ZIZZARI Donato appare ascrivibile il 60% del pregiudizio complessivo, sia per la maggiore influenza decisionale fisiologicamente correlata alla sua qualità di vertice sia politico che amministrativo dell'Ente, sia per l'apporto anche di tipo tecnico dato alla adozione della decisione a mezzo del rilascio dei pareri tecnici a sua firma – sia amministrativo che contabile - obbligatori ex art. 49 TUEL, pareri che hanno avuto, come di regola avviene, il naturale effetto di rassicurare gli altri membri della Giunta circa la legittimità e correttezza tecnica della delibera.

4.2. Quanto agli altri convenuti - DRAGONE Renata, De RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo e FILONI Ugo – appare corretta l'impostazione della P.R. volta ad ascrivere causalmente a ciascuno di essi il 10% del danno, quali soggetti che contribuirono con il proprio voto favorevole all'adozione della delibera e che, per quanto indotti in errore dai pareri tecnici obbligatori rilasciati dal Sindaco e dal visto del Segretario comunale, ad ogni modo omisero l'esercizio di qualsivoglia vaglio critico sulla correttezza dei detti pareri e visti e sulla legittimità della delibera, nonostante che l'inosservanza dell'obbligo di dimezzamento dell'indennità degli amministratori non optanti per l'aspettativa integrasse una palese violazione del chiaro disposto di una norma fondamentale quale è quella di cui all'art. 82 TUEL, che anche essi, quali amministratori locali, erano tenuti a conoscere e a osservare in base alla diligenza minima dovuta.

5. Venendo alla quantificazione del danno, esso va identificato come sopra negli importi erogati in eccedenza rispetto al prescritto dimezzamento al Sindaco Donato ZIZZARI, al Vice Sindaco DRAGONE Renata (salvo per questa quanto si dirà immediatamente dopo) e all'ex Assessore SCARLINO Giancarlo, che nel corso del loro mandato amministrativo (dal 14.06.2004 al 08.06.2009) erano rimasti lavoratori dipendenti.

5.1. Come da note di messa in mora dell'Amministrazione comunale del 17/02/2010, la somma complessiva ad essi erogata in eccedenza rispetto al dimezzamento dal Comune di € 57.596,59, come da seguente specifica:

Anno

Zizzari

Dragone

Scarlino

14/06-31/12 / 2004)

€ 9.447,73

€ 1.889,54

€ 1.417,22

2005

€ 17.352,96

€ 3.470,64

€ 2.603,04

2006

€ 15.617,64

€ 3.123,48

€ 2.342,64

2007

€ 15.617,64

€ 3.123,48

€ 2.342,64

2008

€ 15.617,64

€ 3.123,48

€ 2.342,64

01/01-08/06 / 2009

€ 6.854,41

€ 1.370,86

€ 1.028,16

2009 (ind. fine mand.)

€ 6.507,35

Totale Percepito

€ 87.015,37

€ 16.101,48

€ 12.076,34

Riduzione 50%

€ 43.507,68

€ 8.050,74

€ 6.038,17

Importo da restituire

€ 43.507,68

€ 8.050,74

€ 6.038,17

5.2. Peraltro, va accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta DRAGONE circa il fatto che la stessa ha avuto, durante l'espletamento del mandato amministrativo (14.6.2004-8.6.2009), un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato solo per alcuni mesi, coincidenti con l'anno scolastico. In tal senso, dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego di Galatina, la Dragone risulta non avere avuto rapporto di lavoro dipendente per il periodo estivo di tutti gli anni in questione nei seguenti giorni, per un totale arrotondato a undici mesi:

- dal 16.7. al 19.9.2004 (due mesi);
- dall'11.6 al 18.9.2005 (tre mesi);
- dal 16.7 al 17.9.2006 (due mesi);
- dall'1.8 al 17.9.2007 (un mese e mezzo, arr. due mesi);
- dal 18.7 al 17.9.2008 (due mesi);

Pertanto, rispetto alla quantificazione effettuata dalla P.R. sulla base dei dati fornite dall'Amministrazione comunale, la somma complessiva erogata in eccedenza rispetto al dimezzamento di legge va ridotta tenendo conto del fatto che l'erogazione dell'indennità piena alla convenuta DRAGONE Renata è stata legittima con riferimento ai mesi estivi – undici complessivi – durante i quali la stessa non ha assunto la qualità di lavoratrice dipendente. Pertanto, dall'importo complessivo di € 57.596,59 vanno detratti € 1.590,71, pari al 50% dell'indennità piena di € 289,22 che la DRAGONE ha percepito durante gli undici mesi nei quali non ha lavorato. Cosicché il danno complessivo da indebita erogazione di indennità non dimezzate si riduce a € 56.005,88.

Tale danno complessivo va ascritto ai singoli convenuti in base alle percentuali sopra individuate e dunque:

- al Sindaco Donato ZIZZARI per il 60% del totale di € 56.005,88, pari ad € 33.603,53;

- ai convenuti DRAGONE Renata, De RAMUNDO Salvatore, SCARLINO Giancarlo e FILONI Ugo ciascuno per il 10% del citato totale di € 56.005,88, pari ad € € 5.600,59 ciascuno.

6. Occorre poi statuire sull'eccezione di prescrizione, che è stata peraltro sollevata dai soli convenuti DRAGONE e SCARLINO, i quali soltanto, pertanto, ne possono beneficiare, stanti la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta espressamente sancita dall'art. 2938 c.c. e il divieto per il Giudice di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti esplicitato dall'art. 112 c.p.c.

E' fondata l'eccezione di prescrizione relativa alle indennità erogate dal 14.6.2004 al 16.2.2005, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione da ravvisarsi nella costituzione in mora inviata dall'Amministrazione comunale ai convenuti il 17.2.2010.

Pertanto, nei soli riguardi dei convenuti eccipienti DRAGONE e SCARLINO l'addebito va parametrato, sempre secondo la suddetta percentuale del 10% ciascuno, a un danno complessivo dal quale vanno decurtate le indennità erogate per i primi otto mesi. Conseguentemente, vanno detratte le somme eccedentarie rispetto al dimezzamento che il Comune ha attestato di aver erogato nel periodo 14.6-31.12/2004, ammontanti a € 6.377,24 (quale 50% di € 12.754,49=9.447,73+1.889,54+1.417,22), oltre al pro quota inerente ai primi due mesi del 2005 rispetto alle somme che l'Ente ha attestato di aver erogato nel 2005, ossia il 50% (1.952,22) dei 2/12 (3.904,44) di (23.426,64=17.352,96+3.470,64+2.603,04). Per quanto sopra, nei soli riguardi dei convenuti eccipienti DRAGONE e SCARLINO l'addebito va dunque parametrato, sempre secondo la suddetta percentuale del 10% ciascuno, a un danno complessivo decurtato le indennità erogate per i primi otto mesi, pari quindi a di € 47.676,42=56.005,88-8.329,46 (=6.377,24+1.952,22). Conseguentemente ai convenuti DRAGONE e SCARLINO va ascritto un addebito di € 4.767,64 ciascuno.

7. Su ciascuno dei predetti importi per i quali vi è condanna va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo il tasso risultante dagli indici ISTAT relativo ai periodi interessati, dal momento in cui le somme sono state erogate sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi, nella misura legale, sull'importo così rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

8. Non può accogliersi invece l'eccezione, sollevata sempre dalla difesa dei convenuti DRAGONE e SCARLINO, inerente al prelievo fiscale alla fonte sulle indennità percepite, pari al 23,3% al quale poi si aggiungeva il conguaglio in relazione ai redditi dell'Amministratore, importi che i predetti convenuti vorrebbero decurtati dall'addebito.

La pretesa è infondata, dal momento che il pregiudizio patrimoniale subito dal Comune di Seclì è pari all'intero esborso indebito, come sopra calcolato, a nulla rilevando il fatto che, relativamente al prelievo alla fonte, il Comune agisca quale sostituto di imposta. Invero, come noto, gli importi trattenuti dal sostituto di imposta non vanno a suo beneficio, in quanto vengono riversati dal sostituto medesimo all'Ente titolare dell'imposta (Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto all'IRPEF, Regione quanto all'addizionale regionale

IRPEF). Pertanto alcuna attenuazione del pregiudizio subito deriva al Comune dal prelievo fiscale a carico dell'Amministratore. Difetta quindi quell'identità tra soggetto danneggiato (Comune di Seclì) e soggetto beneficiario del lucro derivante dal fatto dannoso (MEF, Regione Puglia) che costituisce elemento indispensabile per consentire l'operatività della compensatio damni cum lucro (ex multis Sez. giur. reg. Lazio sent. 22.2.2011 n. 325).

9. La centralità e chiarezza delle norme violate e la conseguente gravità della trascuratezza posta in essere dai convenuti non sono congrue all'esercizio di alcun potere riduttivo.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando con sentenza definitiva del giudizio di responsabilità iscritto al n. 31634 del Registro di segreteria sulla domanda della Procura regionale, in parziale accoglimento della stessa,

DICHIARA PRESCRITTA

l'azione di responsabilità esercitata nei confronti dei convenuti in epigrafe generalizzati DRAGONE Renata e SCARLINO Giancarlo con riferimento alle indennità maturate sino al 16 febbraio 2005

CONDANNA

i convenuti in epigrafe generalizzati al pagamento a favore del Comune di Seclì, a titolo di colpa grave, dei seguenti importi:

- ZIZZARI Donato : € 33.603,53 (euro trentatremilaseicentotre/53);

- De RAMUNDO Salvatore : € 5.600,59 (euro cinquemilaseicento/59);

FILONI Ugo : € 5.600,59 (euro cinquemilaseicento/59);

DRAGONE Renata : € 4.767,64 (euro quattromilasettecentosessantasette/64)

SCARLINO Giancarlo : € 4.767,64 (euro quattromilasettecentosessantasette/64).

Sui predetti importi va altresì riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo il tasso risultante dagli indici ISTAT relativo ai periodi interessati, dal momento in cui gli importi sono stati erogati sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi nella misura legale sull'importo così rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sino al deposito della sentenza, come segue per ciascuno dei convenuti:

- ZIZZARI Donato : € 481,57 (euro quattrocentottantuno/57);

- De RAMUNDO Salvatore : € 88,29 (euro ottantotto/29);

- FILONI Ugo : € 88,29 (euro ottantotto/29);

- DRAGONE Renata : € 72,24 (euro settantadue/24);

- SCARLINO Giancarlo : € 72,24 (euro settantadue/24).

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Daniela MORGANTE) F.to (dott. Eugenio Francesco SCHLITZER)

Depositata in Segreteria il 20 FEB. 2014

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)